



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

AI RAPPRESENTANTI SINDACALI REGIONALI DELL'EMILIA ROMAGNA VVF
C.I.S.L. F.N.S.
massimo.frabetti@vigilfuoco.it
C.O.N.A.P.O.
emiliaromagna@conapo.it
U.I.L.
vigilidelfuoco.emilia@uilpa.it
C.G.I.L. Funzione Pubblica
er_fp@er.cgil.it; alessandro_monari@er.cgil.it
CONFSAL Vigili del Fuoco
massimoligorio@alice.it; angelo.brofferio@vigilfuoco.it carmelo.garozzo@vigilfuoco.it
U.S.B. PI Vigili del Fuoco
emiliaromagna.vigilidelfuoco@usb.it; rfranca@alice.it
ALTE PROFESSIONALITA' VV.F.
paolo.cicione@vigilfuoco.it
S.I.N.D.I.R. VVF
pierluigi.frontali@vigilfuoco.it
DIRSTAT VVF
luigi.ferraiuolo@vigilfuoco.it

Oggetto: Accordo di collaborazione tra Dipartimento dei vigili del fuoco e Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 e ss.mm. per il potenziamento delle attività d'intervento e soccorso condotte nel controllo e disinfestazione degli imenotteri aculeati - anno 2019.

Accordo quadro per disciplinare la manutenzione delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso, esistenti presso i Comandi provinciali dei vigili del Fuoco della Regione Emilia-Romagna.

Si trasmettono le convenzioni inerenti all'oggetto, sottoscritte tra le parti, i cui argomenti sono stati trattati nell'incontro negoziale tenuto in data 18.06.2019.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Marco Ghimenti

(firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO - EMILIA-ROMAGNA

Via Aposazza n° 3 - 40128 Bologna
e-mail certificata: dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it
e-mail ordinaria: dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it

Centralino Uffici tel. 051-4199611

Sala Operativa tel. 051 321321
e-mail Sala Operativa: dir.salaop.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it
e-mail Sala Operativa: so.emiliaromagna@vigilfuoco.it

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE N.241/1990 E SS.MM. PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ D'INTERVENTO E SOCCORSO CONDOTTE NEL CONTROLLO E DISINFESTAZIONE DEGLI IMENOTTERI ACULEATI - ANNO 2019

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 638 del 29.04.2019

TRA

la Regione Emilia-Romagna (C.F.8006250379), con sede a Bologna, Viale Aldo Moro 21, di seguito indicata come Regione, rappresentata dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Adriana Giannini;

E

il Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie (C.F. 80219290584), con sede a Roma, Piazza del Viminale, rappresentato, ai sensi della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dalla persona del Prefetto di Bologna, dott.^{ssa} Patrizia Impresa;

VISTI

- il decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97 Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto

- legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, riguardante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 64 "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217";
 - il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 che completa il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124/2015;

TENUTO CONTO

- della Legge Regionale del 5 dicembre 2018, n.19 “Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria”
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 359 del 12 marzo 2018 recante “Approvazione Convenzione quadro tra Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna”;

PREMESSO CHE:

- nel corso degli ultimi anni, le infestazioni da imenotteri aculeati hanno registrato un costante incremento da attribuire, da una parte, allo sviluppo crescente di una edilizia di tipo orizzontale e, dall’altra a condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di colonie di grandi dimensioni;

- le punture provocate da imenotteri aculeati (vespe, calabroni ed api) rappresentano un problema di sanità pubblica e nei cui confronti è necessario assicurare ogni tipo di intervento teso ad evitare, o ridurre al minimo, i rischi per la salute delle persone e dei lavoratori;
- in base alle vigenti disposizioni a carattere nazionale, emanate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, gli interventi dei Vigili del Fuoco sono indispensabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza dove sussista un pericolo immediato per le persone;
- il numero degli interventi connessi alla presenza anomala di imenotteri aculeati negli ultimi anni ha subito, anche in questa regione, un sensibile incremento tanto da richiedere, per essere adeguatamente fronteggiato, misure straordinarie anche da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco della regione Emilia Romagna;
- la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 prevede procedure particolari per la riassegnazione delle somme ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco a fronte di convenzioni stipulate dal Ministero dell'Interno e, per sua delega, dai Prefetti per esigenze connesse alla realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente per la sicurezza dei cittadini;
- ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990 e ss.mm. le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune che nell'ambito del presente accordo è relativo alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini;

tutto ciò posto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto dell'accordo

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che disciplina e regola i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito degli interventi e delle attività necessarie ad assicurare una efficace azione di contrasto contro i rischi per la salute delle persone provocati dagli imenotteri aculeati.

Art.2

Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2019 e potrà essere rinnovata in base ai risultati dell'attività svolta. Essa potrà essere, altresì, risolto anticipatamente, stante preavviso di almeno 30 giorni, a cura della parte che vi ha interesse o qualora intervenissero variazioni normative che modifichino le finalità e l'utilità dell'Atto stesso.

Art.3

Potenziamento dell'attività del CNVVF

L'impiego operativo delle strutture, dei mezzi e del personale del CNVVF è previsto per specifiche situazioni che arrecano particolari difficoltà nella disinfestazione dagli imenotteri, quali:

- impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;
- impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;

- situazioni di crisi di gruppi sociali;
- dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;
- rischio o difficoltà di accesso ai siti;
- richiesta da parte dei Servizi localmente predisposti alla disinfestazione, nei casi in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione al CNVVF.

Tali attività richiedono un servizio articolato da attivare tempestivamente ed in base ad effettive necessità ed è pertanto da considerarsi integrativo rispetto agli interventi di competenza del CNVVF.

Gli interventi di cui al presente articolo, anche se di norma vengono realizzati nel periodo compreso tra i mesi di Giugno e di Ottobre, saranno assicurati anche fuori da detto periodo ed in relazione a particolari necessità;

Inoltre, la Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'Emilia Romagna per conferire la massima efficacia e flessibilità nell'utilizzo del personale, nonché garantire l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, nel periodo in cui le richieste da parte degli utenti risultano numericamente più consistenti e comunque tali da non poter essere fronteggiate con i mezzi e le risorse professionali ordinarie mette a disposizione un dispositivo integrativo di soccorso realizzato con personale da richiamare in servizio straordinario con attrezzature e mezzi suppletivi su tutto il territorio regionale.

Le squadre di operatori, adeguatamente formati, del CNVVF saranno dotate degli automezzi e delle attrezzature di base e specialistiche già in uso e utilizzabili per la specifica attività con efficacia e sicurezza.

Art.4

Azioni promosse dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna, anche avvalendosi del contributo scientifico e tecnico dei competenti Servizi Dipartimentali di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, garantisce il supporto e la collaborazione tecnico organizzativa alle attività di formazione ed aggiornamento del personale VVF, e contribuisce alla realizzazione di attività di informazione e comunicazione alla popolazione interessata, in ordine alle specifiche tematiche di rischio connesse agli interventi disciplinati dal presente accordo.

Art. 5

Gruppo tecnico

È istituito un gruppo tecnico composto da **4** referenti (2 VVF e 2 Sanità), con il compito di:

- elaborare e proporre specifiche procedure di intervento relative a situazioni che arrecano particolari difficoltà nella disinfestazione dagli imenotteri;
- definire le modalità di gestione e condivisione periodica dei dati sugli interventi effettuati dal personale dei Vigili del Fuoco;
- condividere e programmare percorsi di aggiornamento e formazione integrata;
- progettare e realizzare percorso informativo e di comunicazione indirizzati alla popolazione con relativo materiale di supporto e divulgazione;
- avviare un'attività di verifica e valutazione inerente l'utilizzo di prodotti o DPI maggiormente idonei alla disinfestazione dagli imenotteri.

Art.6

Quantificazione delle spese e modalità di rimborso

La Regione Emilia-Romagna, tenuto conto delle attività di cui al precedente art. 3 garantite su tutto il territorio di competenza dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'Emilia Romagna, si impegna, a parziale copertura delle spese che verranno sostenute, a riconoscere al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la somma di euro 100.000,00 da liquidarsi con le seguenti modalità:

1. il primo 40% a seguito di dichiarazione di inizio delle attività oggetto del presente accordo e presentazione del programma di formazione e comunicazione di competenza del gruppo tecnico di cui al precedente Art. 5;
2. il restante 60% a scadenza del presente accordo, previa presentazione di una relazione finale sulle attività effettuate e le spese sostenute.

Art.7

Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali acquisiti in virtù del presente accordo per le finalità di esecuzione delle attività in esso previste e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, conformemente alla normativa di cui al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" ed al regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Art 8

Controversie e Foro competente

Le controversie eventualmente insorte in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione della stessa sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il TAR regionale dell'Emilia Romagna.

Art.9

Firma digitale, registrazione e spese

In attuazione dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto in scrittura privata con firma digitale certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, con spese a carico della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.16 bis, commi 1-2, del RD 1440/1923 e dell'art.55, comma 5, del DPR 634/1972.

Gli Enti sottoscrittori rientrano nell'esenzione di bollo di cui all'art. 16 Allegato B del DPR n. 642/72.

Art.10

Rinvio a norme del codice civile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per il Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Il Prefetto di Bologna

Dottoressa Patrizia Impresa

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Dottoressa Adriana Giannini

Per il Ministero dell'Interno

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Il Direttore regionale dei vigili del fuoco per l'Emilia Romagna

Ing. Marco Ghimenti

CONVENZIONE QUADRO

TRA

la Regione Emilia-Romagna (C.F.8006250379), con sede a Bologna, Viale Aldo Moro 21, di seguito indicata come Regione, rappresentata dal Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Dott. Anselmo Campagna;

E

il Ministero dell'Interno - Direzione Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per l'Emilia Romagna (C.F. 91355200378), con sede legale in Bologna, Via Aposazza 3, rappresentata dal dirigente generale ing. Marco Ghimenti, nato a Roma il 05.06.1962, nella sua qualità di Direttore regionale pro tempore; congiuntamente definite Parti.

Per disciplinare la manutenzione delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso, esistenti presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del Fuoco della Regione Emilia-Romagna;

PREMESSO CHE

Il D.Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006, recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del CNVVF, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", riconosce il CNVVF quale componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile.

La norma affida al CNVVF funzioni di soccorso tecnico secondo un approccio interdisciplinare e l'articolo 24 rubricato "Interventi di soccorso pubblico", al comma 7, codifica la collaborazione tra le diverse amministrazioni disponendo che "Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal

Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie".

Le "Linee guida per l'intervento di tipo chimico, biologico, nucleare e radiologico a seguito di attacco terroristico" del 04/09/2002 adottate dalla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (istituito presso il Ministero dell'Interno), assegnano al CNVVF un ruolo sanitario esclusivamente in raccordo con i servizi di emergenza sanitaria.

Le medesime linee guida prevedono che i servizi sanitari mettano a disposizione le risorse necessarie per le operazioni di pertinenza, compresa la decontaminazione della popolazione e dei propri operatori e diano il supporto al personale VVF per il triage in zona "calda".

Allo scopo di consentire al CNVVF di prestare attività di primo soccorso sanitario, per i trattamenti di urgenza il cui avvio non può essere dilazionato, la Regione sostiene la manutenzione delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso, esistenti presso i comandi provinciali del CNVVF.

Le "Linee guida per l'intervento di tipo chimico, biologico, nucleare e radiologico a seguito di attacco terroristico" del 04/09/2002, richiamate in premessa hanno individuato quale necessario lo strumentario sanitario d'emergenza indispensabile alla rianimazione cardiorespiratoria dei colpiti, all'ossigenoterapia d'urgenza, al trattamento dei traumatizzati e degli ustionati nonché all'avvio degli specifici protocolli detossificanti.

Si conviene e si stipula la presente

CONVENZIONE QUADRO

Art. 1
Finalità

1. La presente Convenzione-quadro ha come obiettivo il consolidamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, attraverso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, (più brevemente indicata, di seguito, CNVVF) allo scopo di consentire al CNVVF di prestare attività di primo soccorso sanitario, per i trattamenti di urgenza il cui avvio non può essere dilazionato.
2. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2
Oggetto

La Regione assicura al CNVVF il rimborso per il tramite delle Aziende sanitarie delle spese per la manutenzione delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso, esistenti presso i comandi provinciali del CNVVF, con particolare riferimento al:

- a) controllo periodico di funzionamenti dei Defibrillatori semi automatici (DAE), con sostituzione pacchi batteria e piastre;
- b) la fornitura e gestione a scadenza delle bombole di ossigeno da due litri in acciaio;
- c) ricambio di materiale primo soccorso sanitario con scadenza (farmaci, medicazioni, etc.).

Art. 3
Condizioni operative

1. Allo scopo di promuovere l'efficientamento del sistema di emergenza territoriale, nel rispetto del presente accordo quadro le AUSL competenti procederanno alla stipula di singole convenzioni, con i comandi territoriali del CNVVF, ai sensi dell'articolo 17 della L. 246 del 10 agosto 2000.
2. Tali convenzioni dovranno prevedere il

rimborso, ai sensi dell'articolo 17 della L. 246 del 10 agosto 2000, con cadenza annuale delle spese per la manutenzione delle dotazioni sanitarie, dei beni individuati all'articolo 2.

Art. 4
Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2020.
2. Entrambe le parti potranno recedere dall'Accordo, motivando tale decisione, con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato sul relativo sito internet istituzionale.
3. Sarà possibile effettuare il rinnovo del presente Accordo con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto.

Art. 5
Imposte e oneri

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte con interesse alla registrazione.

Art. 6
Controversie

In caso di controversie tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, qualora non si raggiunga una definizione bonaria, è competente il giudice previsto per legge, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n.2 del D.Lgs. 104/2010.

Art. 7
Piano di prevenzione della corruzione
Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di

comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 8
Riservatezza dei dati

Le Parti ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente Accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Per la Regione Emilia-Romagna
Responsabile del Servizio Assistenza ospedaliera
Dott. Anselmo Campagna

Per il Ministero dell'Interno
Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'Emilia Romagna
Ing. Marco Ghimenti